



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

AVVISO

OGGETTO: Disposizioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2025.

Con la presente si provvede a fornire le istruzioni per la presentazione allo scrivente Ufficio delle istanze di riconoscimento di nuova parità scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026 per le scuole che operano sul territorio regionale, secondo le prescrizioni e la disciplina in materia dettata, in particolare, dalla Legge del 10 marzo 2000 n. 62 e dal Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2008 n. 83.

L'istanza può essere inoltrata:

- a) dalle scuole già funzionanti come scuole non paritarie;
- b) dalle scuole di nuova istituzione che attiveranno il funzionamento dall'anno scolastico 2025/2026;

Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, **deve essere attivato** con corsi completi o a partire dalla prima classe in vista dell'istituzione dell'intero corso (art. 3.3, D.M. 83/2008) .

Le scuole per cui può essere presentata la richiesta di riconoscimento della parità, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia (che potrà essere anche mono sezione), possono:

- essere avviate dall'a.s. 2025/2026 con la sola classe prima, in vista dell'istituzione dell'intero corso;
- presentare nell'a.s. 2025/2026 il corso completo.

La parità, infatti, **non può essere riconosciuta a singole classi**, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi a iniziare dalla prima classe (art. 1, comma 4, lettera f, L. 62/2000).



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Sarà cura del gestore **specificare** nell'istanza se la parità viene richiesta per un corso completo o per l'istituzione di un nuovo corso a iniziare dalla classe prima, come previsto dall'art. 4, lettera f) L. 62/2000, che esplicita l'**obbligo** di attuare l'organica costituzione di corsi completi.

Le istanze di riconoscimento della parità scolastica dovranno essere trasmesse a questo Ufficio Scolastico Regionale e per conoscenza all'Ufficio di Ambito Territoriale competente in cui ha sede la scuola per cui si chiede il riconoscimento.

1. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ

L'istanza di riconoscimento della parità, corredata dalla documentazione richiesta, va inoltrata **entro il termine perentorio del 31 marzo 2025** (art. 3.4, D.M. 83/2008) ed indirizzata a:

Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Viale Carlo Manuali, n. 4

06121 Perugia

Tramite:

- posta con raccomandata a/r;
- invio alla casella PEC di questo Ufficio Scolastico Regionale all'indirizzo drum@postacert.istruzione.it (**SOLO** per gli Enti dotati di firma digitale e di casella di posta elettronica certificata).

Non potranno essere accolte domande pervenute **oltre** il suddetto termine.

L'istanza deve essere presentata dal soggetto gestore o dal Rappresentante Legale (se il gestore è un Ente pubblico o privato) in possesso dei requisiti di cui all'art. 353 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

In particolare, il richiedente:

- deve essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- deve aver compiuto il trentesimo anno di età;



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

- deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali (art. 3.1, D.M. 83/2008).

È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione dei cittadini e degli enti degli Stati membri dell'Unione Europea ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche.

Non sono considerati straniere le scuole, i corsi e gli organismi culturali mantenuti da enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.

La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del **nulla-osta** della competente Autorità Ecclesiastica.

La domanda presentata da Ente locale o Regione deve recare il relativo **atto deliberativo**, adottato secondo il rispettivo ordinamento.

Nell'istanza occorre inoltre specificare:

- Sede legale dell'Ente gestore;
- denominazione che intende assumere la scuola;
- tipologia di scuola cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti;
- indirizzo ordinamentale che si intende attivare nell'anno scolastico 2025/2026;
- numero di corsi che si intendono attivare.

La richiesta di riconoscimento della parità dovrà contenere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla L. 62/2000 e richiamati dai DD.MM. 267/2007 e 83/2008.

Si prega di utilizzare i modelli allegati alla presente nota.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ

I) Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, in base alla tipologia e natura giuridica del Gestore:

I/A) SE IL GESTORE È UN ENTE ECCLESIASTICO:

- Nulla osta della competente autorità ecclesiastica;
- Certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l'esistenza dell'Ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, equivalente attestazione della Curia vescovile competente ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tale esistenza e dichiararsi presso quale pubblica amministrazione esso può essere rinvenuto.

I/B) SE IL GESTORE È UN ENTE LOCALE:

- Atto deliberativo adottato secondo il rispettivo ordinamento.

I/C) SE IL GESTORE È UNA PERSONA FISICA:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi penali pendenti o di condanne passate in giudicato, attestazione di non essere pubblico dipendente;
- Curriculum personale;
- Copia del codice fiscale.

I/D) SE IL GESTORE È UNA SOCIETÀ:

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto, in cui risulti specificata la gestione di scuole;
- Copia della visura camerale di data non anteriore a tre mesi.

II) Tutti gli enti gestori pubblici e privati dovranno produrre:

II/A. DATI RELATIVI ALL'ENTE, DATI FISCALI ED ALTRE CERTIFICAZIONI:

- Documento d'identità e codice fiscale del Legale Rappresentante dell'Ente Gestore o del Gestore persona fisica;



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Mod. A) attestante:

- la modalità commerciale o non commerciale dell'attività svolta e l'eventuale appartenenza alle categorie dei soggetti giuridici senza fini di lucro, di cui all'art. 3 del D. M. 21 maggio 2007;
- dati del Legale Rappresentante: nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di carichi pendenti o di condanne passate in giudicato, di non essere pubblico dipendente;
- l'assenza - tra le finalità e le attività dell'Ente - di elementi contrastanti con le finalità di educazione e di formazione connesse con la gestione di attività scolastiche

- Se il Gestore-persona fisica o il Legale Rappresentante di Ente Pubblico o Privato intendono **delegare** un proprio rappresentante alla presentazione della domanda, la delega dovrà essere allegata alla richiesta firmata in originale e accompagnata dalla fotocopia chiaramente leggibile del documento di identità (fronte e retro) sia del delegante sia del delegato;

II/B. DIDATTICA, CLASSI, ALUNNI E DOCENTI:

- Copia del Progetto educativo della scuola (P.E.I.), ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 62/2000, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e firmato dal Gestore o dal Rappresentante Legale;

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), elaborato in conformità con gli ordinamenti vigenti, in cui sia riportato in modo chiaro il calendario scolastico, il quadro orario di funzionamento della scuola e il quadro settimanale delle lezioni delle singole discipline;

Se in attesa di approvazione da parte dei costituenti Organi Collegiali, le linee essenziali del piano dell'offerta formativa e dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che ne attesti la conformità agli ordinamenti scolastici vigenti.

Dovrà inoltre essere attestata la strutturazione e l'approvazione del PTOF da parte degli Organi Collegiali competenti;

- Regolamento per gli studenti ("Statuto delle studentesse e degli studenti"), previsto dal D.P.R. del 24 giugno 1998, n. 249 per la scuola secondaria di I e II grado;

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Mod. B) che attesti:

- l'impegno a rispettare le disposizioni in ordine alla costituzione di corsi completi (fatta eccezione per le scuole dell'infanzia);



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

- la costituzione o l'impegno alla costituzione di Organi Collegiali improntati alla partecipazione democratica (nel caso in cui gli organi collegiali non siano ancora costituiti, si farà riserva di inviare i Regolamenti entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico di avvio del corso paritario);
- l'impegno ad adottare docenti idonei allo svolgimento delle funzioni educative, didattiche e di insegnamento coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola e muniti del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito. A tale riguardo, si rammenta che l'abilitazione è obbligatoria per tutti i docenti ai sensi della Legge n. 62/2000 art. 1 commi 4 e 4 bis;
- l'impiego di personale tecnico, amministrativo e ausiliario idoneo in ordine allo svolgimento delle funzioni richieste e al mantenimento delle necessarie condizioni di qualità del servizio scolastico;
- l'impiego di un Coordinatore delle attività educative e didattiche che sia in possesso del titolo di studio e delle esperienze professionali richieste dalla funzione svolta;
- l'idoneità degli arredi principali di ciascun locale scolastico e degli spazi esterni, delle attrezzature, dei sussidi, dei laboratori ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dai programmi vigenti;
- la disponibilità ad accogliere chiunque ne faccia richiesta (nei limiti dei posti disponibili) **senza discriminazione alcuna**, a condizione che accetti il Progetto Educativo della scuola e che sia in possesso dei requisiti di età (non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo da conseguire), e di precedente scolarizzazione previsti dalle norme vigenti;
- l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento e integrazione degli alunni con handicap o svantaggio;
- la pubblicità del bilancio dell'istituzione scolastica e dei documenti, nonché le modalità attraverso cui viene garantita tale pubblicità;

- Numero delle classi o sezioni ed elenco degli iscritti a ciascuna classe o sezione con data e luogo di nascita e scolarità precedente (inclusi gli alunni con disabilità, muniti di relativa certificazione sanitaria, e, per gli alunni con disabilità iscritti alle scuole primarie, anche la diagnosi funzionale);

- Elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio e abilitazione, tipo di contratto collettivo di lavoro applicato, durata e tipologia del contratto di lavoro stesso. In ipotesi di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016. Dovranno essere chiaramente individuate le prestazioni di lavoro volontario o con contratti di lavoro non dipendente che complessivamente non potranno superare il limite di 1/4 del monte ore complessivo previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 62/2000. Si precisa che il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione e il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalle Diocesi non è soggetto a stipula di contratto individuale di lavoro.



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

- Nomina del Coordinatore delle attività educative e didattiche (Mod. C), qualora già incaricato alla data di presentazione dell'istanza, con indicazione della data e del luogo di nascita, del titolo di studio e delle esperienze professionali nel campo didattico ed educativo corredate da fotocopia della carta di identità e del codice fiscale. Il Coordinatore didattico deve possedere titoli di studio, culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente e non deve essere già dipendente dell'Amministrazione statale con contratto di lavoro superiore al 50%;

II/C. LOCALI E ATTREZZATURE

- Indicazione dell'ubicazione della scuola, unita alla documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, comodato d'uso, ecc.) e durata della medesima;

- Pianta planimetrica dell'edificio scolastico, redatta da un tecnico abilitato, in cui siano evidenziati i locali destinati all'attività della scuola per cui viene richiesta la parità, con l'indicazione del numero massimo di alunni accoglibili per aula. La relazione dovrà illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale;

- Certificato di agibilità ad uso scolastico rilasciato dal Comune, ovvero relazione tecnica giurata e asseverata rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza che attesti l'idoneità della struttura scolastica rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e d'igiene dei locali scolastici;

- Certificazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della competente ASL;

- Nel caso vengano preparati in sede alimenti da somministrare agli alunni (servizio mensa), copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) inviata alla competente ASL e Autorizzazione igienico - sanitaria al funzionamento del servizio mensa;

- Documentazione relativa allo stato di adeguamento dell'edificio alle norme antincendio. Nel caso l'edificio sia destinato ad ospitare **più di 100 persone**, il certificato di prevenzione incendi. Nel caso l'edificio sia destinato ad ospitare **fino ad un massimo di 100 persone**, una dichiarazione del Gestore che non è tenuto ad acquisire la suddetta certificazione;

- Copia del Documento di valutazione dei rischi (DVR), nel caso di sede con oltre 10 dipendenti (artt. 28 e 29, D.Lgs. n. 81/2008,); ovvero dichiarazione del Legale Rappresentante che la valutazione dei rischi viene effettuata sulla base delle procedure previste dal D.Lgs, n .81/2008;



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

3. CONSIDERAZIONI FINALI

I Gestori di **scuole di nuova istituzione** potranno riservarsi di presentare all'Ufficio Scolastico Regionale (anche per il tramite dell'Ambito Territoriale Competente), **entro il termine perentorio del 30 settembre 2025**, i documenti di cui alla sezione **II/B. "Didattica, classi, alunni e docenti"** (ad eccezione del Mod. B, che dovrà essere regolarmente compilato e trasmesso unitamente all'istanza).

Il completamento della documentazione richiesta entro il 30 settembre 2025 è condizione imprescindibile per la validità del riconoscimento di parità stesso.

Tutta la restante documentazione dovrà essere trasmessa contestualmente all'istanza.

Le istanze corredate di **documentazione incompleta o non conforme** alla normativa **vigente non potranno essere accolte.**

L'Ufficio Scolastico Regionale provvederà ad esaminare le richieste, disponendo **eventuale verifica ispettiva.**

Una volta accertato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, l'Ufficio Scolastico Regionale emetterà il **decreto di riconoscimento (o di rigetto)** entro il 30 giugno 2025, e comunque prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, con effetto giuridico dal 1° settembre 2025.

A seguito del riconoscimento di parità, la scuola non statale paritaria entra a far parte a **tutti gli effetti del "Sistema Nazionale Educativo di Istruzione e di formazione"** (Legge 53/2003) e viene inserita all'Anagrafe delle scuole non statali (piattaforma SIDI- MIUR).

Si informa che i dati personali acquisiti sono strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura amministrativa e verranno trattati ai sensi e con le garanzie di cui agli articoli 6 e 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si invita, pertanto, a prendere visione dell'informativa allegata.

Il Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria

Dr. Sergio Repetto

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa
connessa*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Allegati:

Mod. A - Dichiarazione Sostitutiva

Mod. B - Dichiarazione di impegno

Mod. C - Nomina Coordinatore delle attività educative e didattiche

Modello - ISTANZA RICONOSCIMENTO PARITÀ SCOLASTICA

Informativa_USR_Umbria